



Appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto – nuova Ordinanza della Corte di Cassazione

FAI INFORMA 106/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La FAI di Torino informa che, con l'Ordinanza n. 8004 del 31 marzo u.s (vedi allegato), la sezione lavoro della Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema, spinoso, degli elementi distintivi tra il contratto di trasporto e quello di appalto di servizi di trasporto, ai fini dell'applicabilità del regime di solidarietà per gli appalti previsto dall'art. 29 del [d.lgs 276/2003](#); infatti, com'è noto, detto regime è applicabile solo ai contratti di appalto e non a quello di trasporto (vedi l'Ordinanza n. 23498 del 2 settembre 2024 della sezione lavoro della Cassazione), per cui diventa fondamentale individuare i caratteri a fondamento di queste due fattispecie.

L'Ordinanza ribadisce i precedenti orientamenti della Corte (sui quali, in ultimo, vedi la Sentenza n. 22541 del 4 agosto 2025, commentata con la nota FAI Conftrasporto [n.25/317 dell'11.11.2025](#)). Pertanto, si ha un contratto di appalto di servizi di trasporto quando ci si trovi davanti ad un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare.

Connotati rivelatori di questa organizzazione unitaria sono, di norma, individuabili:

- nella molteplicità e sistematicità dei trasporti;
- nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni e nell'assunzione di rischi da parte del trasportatore.

Sul primo elemento (molteplicità e sistematicità dei trasporti riconducibili ad un unico appalto di servizio), la Cassazione lo individua nella presenza di *“una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volte all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo”*.

Sul secondo elemento (corrispettivo unitario), la Cassazione evidenzia che se il *“corrispettivo è commisurato non al singolo viaggio ma alla messa a disposizione di un'organizzazione capace*

di assicurare una durevole esecuzione dei trasporti”, l’autonomia contrattuale non può arrivare ad escludere l’applicazione delle disposizioni sull’appalto di servizi a vantaggio del contratto di trasporto.

Un altro elemento che fa propendere a favore dell’appalto di servizi di trasporto è stato individuato nella “esternalizzazione di fasi complesse del ciclo produttivo della committente, estranee al trasporto o sub- trasporto e a singoli sub-trasporti, con la necessaria presenza, in capo all’appaltatore, dell’organizzazione dei mezzi necessari per il compimento di servizi ulteriori, atti a realizzare una strategia di outsourcing nel settore dei trasporti”.

Nel caso deciso con l’Ordinanza in commento (che ha confermato la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia), la Cassazione ha individuato l’esistenza di un contratto di appalto di servizi di trasporto tra la società committente XXX e la società di trasporto YYY. Infatti, dall’accordo è emersa la volontà dei contraenti di dar vita a un rapporto contrattuale unico e omnicomprendente, caratterizzato:

- da una collaborazione non sporadica ma, al contrario, da una pianificazione “sistematica” di una serie di trasporti con carattere di ripetitività per il raggiungimento di un risultato complessivo nell’interesse del committente, non limitato allo svolgimento di singole e sporadiche prestazioni di trasporto;
- da un corrispettivo predeterminato ed unitario;
- da un’organizzazione del servizio “calibrato sulle specifiche esigenze della committente, con predisposizione, per esempio, di strumenti realizzati in funzione di quest’ultima, come mezzi di trasporto con scritte che riproducevano il marchio della società XXX ovvero divise di lavoro col medesimo logo p, ancora dispositivi terminali, modulistica sempre della società XXX e così per l’organizzazione e gestione del lavoro riferibile alla committente”.